

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie locali – Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 14 maggio 1995, prot. n. 15900/1BIS/20/102.4

*Compatibilità carica consigliere ente consorziato e amministratore consorzio. Quesito.*

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, concernente il quesito relativo alla sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale nei confronti di amministratori o dipendenti con funzioni di rappresentanza dei consorzi, trasformati ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Invero, l'art. 2, n. 11, della legge 154/81 prevede, tra l'altro, l'ineleggibilità di amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza di consorzi dipendenti dal comune.

La ratio della norma richiamata si sostanzia nella circostanza che il rapporto di dipendenza richiesto può interferire nella libera e genuina manifestazione di volontà dell'elettore.

Ciò premesso, si rappresenta che l'applicazione della sopracitata normativa a fattispecie dalla stessa non espressamente previste suscita perplessità, considerato che, comportando la limitazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, è da ritenersi di stretta interpretazione.

Pertanto, pur privilegiando un'interpretazione della norma in commento strettamente letterale, non può non sottacersi che anche nell'ipotesi prospettata permangono le motivazioni che presiedono alla descritta causa di ineleggibilità.